

## Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU)

### Statuto

*Il presente statuto è stato redatto dal gruppo di lavoro per la creazione dell'Istituzione nazionale per i diritti umani e adottato all'unanimità dall'assemblea costituente dell'Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU) il 23 maggio 2023 a Berna.*

#### Preambolo

*I diritti umani sono pilastri fondamentali dell'ordine pubblico e della convivenza sociale. La Costituzione federale e le convenzioni ratificate dalla Svizzera obbligano le autorità federali, cantonali e comunali a rispettare, tutelare e garantire i diritti fondamentali e i diritti umani internazionali. Secondo i Principi di Parigi, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993 (risoluzione 48/134), e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 1997 (n. R (97) 14) e del 2021 (CM/Rec (2021) 1), le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani (INDU) possono dare un importante contributo alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Tali principi e raccomandazioni esortano gli Stati membri a creare istituzioni adeguate e a dotarle delle risorse e delle competenze necessarie.*

*Con l'adozione degli articoli dal 10a al 10c della legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (in vigore dal 1° gennaio 2023), l'Assemblea federale ha deciso di creare tale istituzione. Queste disposizioni costituiscono la base legale di un'istituzione svizzera indipendente per i diritti umani.*

#### I. Disposizioni generali

##### Art. 1 Nome e sede

<sup>1</sup> Sotto il nome di "Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU)" / "Schweizerische Menschenrechtsinstitution (SMRI)" / "Institution suisse des droits humains (ISDH)" / "Swiss Human Rights Institution (SHRI)" è costituito un ente di diritto pubblico indipendente ai sensi degli articoli 10a–10c della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

<sup>2</sup> L'ISDU ha sede nel luogo in cui si trova la segreteria.

<sup>3</sup> L'ISDU è iscritta nel registro di commercio.

##### Art. 2 Scopo

In qualità di istituzione nazionale indipendente per i diritti umani della Svizzera, conforme ai Principi di Parigi, l'ISDU deve contribuire alla protezione e alla promozione dei diritti umani in tutti gli ambiti della vita e a tutti i livelli dello Stato.

##### Art. 3 Compiti

<sup>1</sup> Al fine di adempiere al proprio scopo, l'ISDU svolge i seguenti compiti in conformità con l'articolo 10b della legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo:

- a) informazione e documentazione;
- b) ricerca;
- c) consulenza;
- d) promozione del dialogo e della cooperazione;
- e) educazione ai diritti umani e sensibilizzazione;
- f) scambi a livello internazionale.

<sup>2</sup> L'ISDU pubblica ogni anno un rapporto d'attività, che trasmette in particolare ai propri membri, al Consiglio federale e alle Camere federali.

#### **Art. 4 Indipendenza**

<sup>1</sup> L'ISDU è indipendente nell'adempimento dei propri compiti, decide autonomamente sull'utilizzo delle proprie risorse e non sottostà a istruzioni.

<sup>2</sup> Può agire sia di propria iniziativa che su richiesta di autorità o di terzi.

#### **Art. 5 Confidenzialità**

Fatti salvi gli obblighi legali di informazione, le informazioni e le fonti ricevute da terzi non possono essere rese pubbliche o trasmesse alle autorità se l'ISDU ne ha garantito la confidenzialità.

### **II. Adesione**

#### **Art. 6 Membri**

<sup>1</sup> I membri sono persone fisiche o giuridiche che svolgono un'attività connessa alla tutela e alla promozione dei diritti umani e che acconsentono allo scopo di cui all'articolo 2.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni non possono essere membri dell'ISDU.

#### **Art. 7 Adesione**

<sup>1</sup> Chiunque desidera diventare membro dell'ISDU deve presentare una domanda di ammissione scritta.

<sup>2</sup> L'assemblea dei membri decide in merito all'ammissione, su raccomandazione del comitato direttivo.

<sup>3</sup> L'ammissione può essere rifiutata solo se non sono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 6 capoverso 1.

<sup>4</sup> Una decisione negativa deve essere motivata.

#### **Art. 8 Cessazione dell'adesione**

<sup>1</sup> L'adesione può essere disdetta per la fine dell'esercizio contabile in corso con un preavviso di tre mesi notificato per iscritto al comitato direttivo.

<sup>2</sup> Il comitato direttivo può escludere un membro se non sono più soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 6 capoverso 1 oppure se il membro agisce in modo contrario allo scopo dell'ISDU o se, nonostante ripetuti solleciti, continua a non pagare i propri contributi. L'esclusione deve essere motivata.

<sup>3</sup> La decisione del comitato direttivo secondo il capoverso 2 può essere impugnata dinanzi all'assemblea dei membri entro 30 giorni dalla sua notifica.

<sup>4</sup> L'adesione termina inoltre in caso di decesso della persona fisica o dello scioglimento della persona giuridica.

### **III. Organizzazione**

#### **a) Informazioni generali**

#### **Art. 9**

<sup>1</sup> Gli organi dell'ISDU sono:

- a) l'assemblea dei membri;
- b) il comitato direttivo;
- c) l'ufficio di revisione.

<sup>2</sup> L'organizzazione comprende inoltre:

- a) la direzione e la segreteria;
- b) gli organismi consultivi istituiti dal comitato direttivo.

## **b) L'assemblea dei membri**

### **Art. 10 Convocazione**

<sup>1</sup> L'assemblea dei membri è convocata dal comitato direttivo almeno una volta all'anno.

<sup>2</sup> Il comitato direttivo può convocare anche altre assemblee. Per convocare un'assemblea straordinaria è necessaria la richiesta di un quinto dei membri, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

<sup>3</sup> La convocazione viene inviata per iscritto, per posta o per e-mail, almeno 30 giorni prima dell'assemblea, con l'indicazione degli affari da trattare.

<sup>4</sup> Ogni membro può, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, chiedere per iscritto che vengano trattati altri affari di competenza dell'assemblea. I membri devono essere immediatamente informati di tali richieste.

<sup>5</sup> La Confederazione e i Cantoni sono invitati a farsi rappresentare nell'assemblea dei membri in qualità di assessori/e senza diritto di proposta o di voto.

### **Art. 11 Competenze**

L'assemblea dei membri si occupa di:

- a) eleggere i membri del comitato direttivo e della presidenza;
- b) eleggere l'organo di revisione;
- c) approvare il rapporto annuale e il conto annuale;
- d) dare discarico al comitato direttivo;
- e) determinare i contributi dei membri;
- f) emanare raccomandazioni sull'orientamento di fondo del lavoro dell'ISDU;
- g) apportare modifiche agli statuti;
- h) decidere in merito all'ammissione di nuovi membri;
- i) decidere in merito all'esclusione di membri se la decisione del comitato direttivo è rimessa all'assemblea;
- j) decidere la destituzione di altri organi.

### **Art. 12 Quorum, procedura**

<sup>1</sup> La presidenza presiede l'assemblea.

<sup>2</sup> L'assemblea dei membri può decidere indipendentemente dal numero di membri presenti.

<sup>3</sup> Le votazioni e le elezioni avvengono a scrutinio palese, a meno che l'assemblea non decida di procedere a una votazione o a un'elezione a scrutinio segreto.

<sup>4</sup> Le decisioni dell'assemblea devono essere messe a verbale.

### **Art. 13 Votazioni ed elezioni**

<sup>1</sup> Ogni membro ha diritto a un voto.

<sup>2</sup> Le decisioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi. A parità di voti decide la presidenza.

<sup>3</sup> Le modifiche allo statuto richiedono l'approvazione dei due terzi dei membri presenti.

<sup>4</sup> Nelle elezioni viene eletto al primo scrutinio chi raggiunge la maggioranza assoluta.

<sup>5</sup> In caso di secondo scrutinio, deve rimanere al massimo il doppio dei candidati rispetto ai seggi da assegnare dopo il primo scrutinio. È determinante il numero di voti del primo scrutinio. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa).

### **c) Il comitato direttivo**

#### **Art. 14 Numero di membri, presidenza, durata del mandato**

<sup>1</sup> Il comitato direttivo, inclusa la presidenza, comprende dai cinque ai nove membri.

<sup>2</sup> Fatto salvo l'articolo 11 lettera a, si costituisce da sé.

<sup>3</sup> La presidenza può essere composta da una o due persone.

<sup>4</sup> I membri del comitato direttivo sono eletti per un periodo di quattro anni. È possibile una sola rielezione.

#### **Art. 15 Composizione**

<sup>1</sup> I membri del comitato direttivo sono membri dell'ISDU e vengono eletti ad personam.

<sup>2</sup> Essi svolgono questa funzione senza sottostare a istruzioni e in modo indipendente da altre funzioni e attività. In particolare, non possono svolgere altre funzioni o attività che compromettano tale indipendenza.

<sup>3</sup> Nella composizione del comitato direttivo occorre prestare attenzione a garantire una rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella tutela e nella promozione dei diritti umani, in conformità con i Principi di Parigi.

<sup>4</sup> Nella scelta dei singoli membri del comitato direttivo occorre prestare attenzione a garantire una composizione il più possibile equilibrata, in particolare per quanto riguarda il sesso, l'età, le comunità linguistiche e le competenze professionali.

#### **Art. 16 Competenze**

<sup>1</sup> Il comitato direttivo si occupa in particolare di:

- a) definire l'impostazione strategica del lavoro dell'ISDU;
- b) definire i principi della pianificazione annuale per l'ISDU;
- c) definire la pianificazione finanziaria e il budget;
- d) esaminare le domande di adesione e decidere l'esclusione di membri, fatti salvi i casi in cui la decisione viene rimessa all'assemblea dei membri;
- e) preparare l'assemblea dei membri;
- f) stilare i rapporti destinati al pubblico e alle autorità (art. 3 cpv. 2), d'intesa con la direzione;
- g) assumere i membri della direzione;
- h) vigilare sull'attività della segreteria;
- i) emanare regolamenti;
- j) istituire organismi consultivi.

<sup>2</sup> Può delegare singoli compiti alla direzione.

#### **Art. 17 Profilo, funzionamento, procedure**

<sup>1</sup> Il comitato direttivo disciplina il profilo dei requisiti dei propri membri e il proprio funzionamento in un regolamento.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni possono essere rappresentati nelle riunioni del comitato direttivo da una persona ciascuno in qualità di assessore/a senza diritto di proposta o di voto.

<sup>3</sup> Il comitato direttivo può prendere decisioni mediante circolazione degli atti se nessuno dei suoi membri si oppone a questa procedura.

#### **d) L'ufficio di revisione**

##### **Art. 18**

- <sup>1</sup> L'assemblea dei membri elegge ogni anno un ufficio di revisione. La rielezione è possibile.
- <sup>2</sup> L'ufficio di revisione verifica la contabilità e il conto annuale e presenta un rapporto all'assemblea dei membri corredandolo di una proposta.
- <sup>3</sup> L'entità della revisione è disciplinata dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni concernenti la revisione delle società per azioni.
- <sup>4</sup> L'ufficio di revisione può consultare in qualsiasi momento tutti i documenti contabili.

#### **e) La direzione**

##### **Art. 19**

- <sup>1</sup> La direzione è composta da una o due persone.
- <sup>2</sup> I membri della direzione sono assunti con un contratto di diritto privato mediante bando di concorso pubblico e svolgono questa funzione a titolo principale.
- <sup>3</sup> La direzione gestisce la segreteria e il relativo personale.
- <sup>4</sup> Prepara le riunioni del comitato direttivo e ne attua le decisioni.
- <sup>5</sup> Partecipa alle assemblee dei membri e alle riunioni del comitato direttivo con voto consultivo e diritto di proposta.
- <sup>6</sup> Inoltre, esercita tutte le competenze che non sono espressamente attribuite a un organo o a un altro servizio.
- <sup>7</sup> Il comitato direttivo disciplina i dettagli in un regolamento.

#### **f) La segreteria**

##### **Art. 20**

La segreteria gestisce gli affari operativi.

#### **g) Organismi consultivi**

##### **Art. 21**

- <sup>1</sup> Il comitato direttivo può nominare organismi consultivi.
- <sup>2</sup> Ne determina i compiti e le risorse ed emana ulteriori direttive.

#### **IV. Finanze**

##### **Art. 22 Finanziamento dei compiti**

L'ISDU finanzia i propri compiti mediante:

- a) contributi annuali della Confederazione;
- b) contributi dei Cantoni e dei Comuni;
- c) contributi dei membri;
- d) retribuzioni per servizi forniti ad autorità e privati;
- e) altre entrate, purché non compromettano la sua indipendenza.

##### **Art. 23 Contributi dei membri**

- <sup>1</sup> L'ISDU riscuote contributi dai suoi membri.
- <sup>2</sup> L'assemblea dei membri fissa separatamente i contributi dovuti dalle persone fisiche e quelli dovuti dalle persone giuridiche.

**Art. 24 Responsabilità, diritto sul patrimonio**

<sup>1</sup> Per gli impegni dell'ISDU risponde unicamente il suo patrimonio.

<sup>2</sup> I membri dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ISDU.

**V. Disposizione finale**

**Art. 25 Costituzione dell'ISDU**

L'ISDU è costituita con l'approvazione dello statuto da parte dell'assemblea costituente.